



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE- Sintesi

La direttiva 2024/1203 dell'11 aprile 2024 interviene in materia di reati ambientali delineandone le tipologie e le relative sanzioni, e prevedendo misure di prevenzione e di contrasto alla criminalità ambientale.

Si tratta di norme che intendono rafforzare in modo significativo la lotta alla criminalità in questo settore sul piano transfrontaliero, con previsione di una risposta punitiva armonizzata volta a contrastare la commissione di tali illeciti sul territorio Unionale.

La direttiva sostituisce le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE che sono state recepite a livello nazionale con il d. lgs. 121/2011, il quale oltre ad aver modificato l'art. 260 bis del TUA in tema di sanzioni per violazioni del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ha introdotto l'art. 25 undecies al d. lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti connessa alla commissione di reati ambientali), nonché nuove fattispecie di reato nel Codice penale (art. 727 bis c.p. rubricato "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"; art. 733 bis c.p. "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto").

La nuova direttiva amplia il novero dei reati ambientali introducendo, tra gli altri, il traffico di legname, l'esaurimento delle sostanze idriche, il riciclaggio illegale di componenti inquinanti di navi e violazioni gravi della normativa in materia di sostanze chimiche (art. 3).

Ai sensi dell'articolo 4 della citata direttiva gli Stati membri provvedono affinché l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di un reato di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, siano punibili penalmente. Inoltre, gli Stati membri devono provvedere affinché il tentativo di un reato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f) e g), lettere da i) a m), e lettere o), p), r), s) e t), sia punibile penalmente.

Costituiscono reato anche le condotte di istigazione, favoreggiamento, concorso nella commissione di un reato e tentativo di reato (art. 4).

Viene introdotta la nozione di reato qualificato, che si configura quando la condotta criminosa intenzionale (escluse dunque le condotte colpose) provochi "la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all'interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat" (trattasi in sostanza di cd. ecocidi) oppure cagioni "danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque" (art. 3, par. 3).

Una sostanziale novità si rinviene sul piano sanzionatorio, laddove la direttiva stabilisce la forbice edittale di pena applicabile a seconda della tipologia e gravità del reato: per i reati più gravi, come quelli che provocano la morte di una persona, è stabilita una pena massima di almeno dieci anni di reclusione, con facoltà degli Stati membri di adottare sanzioni più severe; mentre per gli altri reati è prevista la pena massima di almeno cinque o tre anni di reclusione e di almeno otto anni nel caso di reato qualificato (art. 5).



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

Per le persone giuridiche, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno il 5% del fatturato mondiale totale o in alternativa a 40 milioni di euro per i reati più gravi, mentre per quelli meno gravi ad almeno il 3% del fatturato o in alternativa a 24 milioni di euro (art. 7).

Gli Stati hanno comunque la facoltà di applicare anche misure sanzionatorie accessorie, tra cui: l'obbligo di ripristino dell'ambiente o di risarcimento del danno all'ambiente (se il danno è irreversibile o se l'autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino); l'esclusione da finanziamenti pubblici; l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale ecc. (artt. 5 e 7).

Sono poi regolamentante anche le circostanze aggravanti ed attenuanti del reato (artt. 8 e 9).

Significativa è anche la disciplina della prescrizione del reato, il cui termine è graduato in ragione della gravità del reato (art. 11), con prevista facoltà degli Stati membri di stabilire, conformemente ai propri ordinamenti interni, che il termine di prescrizione decorra dal momento in cui il reato viene scoperto, invece che dal momento della sua commissione.

Sono altresì previste misure di sostegno e di assistenza nel contesto del procedimento penale in favore degli informatori che denunciano la commissione di reati ambientali (whistleblowers) (art. 14) nonché corsi di formazione specializzati per forze dell'ordine, giudici e pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolte nei procedimenti penali relativi a reati ambientali, oltre a campagne di informazione e di sensibilizzazione sul contrasto alla criminalità ambientale (artt. 16-18). Si prevedono anche forme di cooperazione tra Stati membri per il coordinamento e la cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali.

Infine, la direttiva impone agli Stati membri di elaborare una strategia nazionale in materia di lotta contro i reati ambientali entro il 21.05.2027 (art. 21); gli Stati membri dovranno predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria al fine di monitorare l'efficacia delle misure di lotta contro i reati ambientali adottate (art. 22).

Il termine di recepimento per gli Stati membri è il 21 maggio 2026.